



ANTARES VISION
ANTARES VISION GROUP

ANTARES VISION S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 2021



1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è volta a disciplinare il procedimento relativo all'individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Antares Vision S.p.A. (**Antares Vision** o la **Società**) direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate come definite dall'articolo 93 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").
- 1.2 La Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 4 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il **Regolamento Consob Parti Correlate**, qui accluso come Allegato 1).
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate. Si precisa che la Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*", nonché eventuali comunicazioni future sostitutive della medesima.
- 1.4 La Procedura è stata approvata in via preliminare dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 28 aprile 2021 e, previo parere favorevole rilasciato da parte di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, il parere favorevole verrà rilasciato dagli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questa Procedura, ai fini della stessa, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Amministratore Delegato: ciascun consigliere di amministrazione di Antares Vision munito di deleghe di gestione.

Amministratore Indipendente: ciascun amministratore dalla Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi da una controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato: il comitato composto da tre Amministratori Non Correlati e non esecutivi, che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti. Laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità,



direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi.

Elenco Parti Correlate o Elenco: l'Elenco istituito a norma del successivo Paragrafo 8.

Funzione Responsabile: funzione responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società o delle sue società controllate, anche diversa dalla funzione o dall'organo competente per l'approvazione della singola Operazione con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal sistema di deleghe e dalle norme di organizzazione interna, rispettivamente, della Società o delle sue controllate.

Interessi Significativi: si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la Società e la società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ed i relativi Regolamenti attuativi e/o di esecuzione.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: tutte le operazioni come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob Parti Correlate e sue successive modifiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna Operazione, l'importo di Euro 100.000,00, qualora la controparte sia una persona fisica, e di Euro 200.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento Consob Parti Correlate.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le operazioni escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione e meglio identificate al successivo Paragrafo 3.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da Antares Vision.

Parte Correlata: ciascuno dei soggetti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob Parti Correlate e sue successive modifiche¹.

¹Il Regolamento Consob Parti Correlate definisce in Appendice "Parte Correlata" una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità



Presidi Equivalenti: i presidi indicati nel successivo Paragrafo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini dell'applicazione della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

Presidio OPC: la funzione aziendale, costituita dal responsabile dell'ufficio legale societario, preposta allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai successivi Paragrafi 8 e 14.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

Stretto Familiare: indica un familiare di una persona che ci si attende possa influenzare o essere influenzato da tale persona nei rapporti con la Società. Può includere: **(a)** i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; **(b)** i figli del coniuge o del convivente di quella persona; **(c)** le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Consob Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (b) alle operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: *a)* gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; *b)* le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; *c)* le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;

che redige il bilancio; *(ii)* ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o *(iii)* è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante; un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: *(i)* l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); *(ii)* un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); *(iii)* entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte; *(iv)* un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; *(v)* l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; *(vi)* l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto *(a)*; *(vii)* una persona identificata al punto *(a)(i)* ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9]. ella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].



- (c) alle Operazione di Importo Esiguo;
- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (e) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui alla lettera (a) del presente articolo, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). Qualora l'Operazione Ordinaria si configuri come un'Operazione di Maggiore Rilevanza, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società:
 - (i) comunica alla Consob e agli amministratori che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
- (g) in applicazione dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento Consob Parti Correlate e fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, alle operazioni con o tra controllate, anche congiuntamente, e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società²;
- (h) alle operazioni urgenti di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento Consob Parti Correlate, nei limiti e alle condizioni ivi previste, nonché alle operazioni urgenti di competenza assembleare collegate a situazioni di crisi aziendale, a condizione che siano osservati i requisiti dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento Consob Parti Correlate;
- (i) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da un'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da un'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

3.2. Il Comitato viene informato, almeno su base almeno annuale, dell'applicazione dei casi di

² Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.



esenzione identificati dalla presente Procedura e verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 3.1, lettera (f) della presente Procedura.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 In quanto "società di minori dimensioni" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Consob Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente Paragrafo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2 I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- 4.3 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'Operazione, la Funzione Responsabile che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente Paragrafo 4.2, con il supporto del Presidio OPC, valuta tempestivamente se:
- (a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della Procedura;
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al Paragrafo 3;
 - (c) l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 10.
- 4.4 Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato, in conformità a quanto previsto al successivo Paragrafo 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite con congruo anticipo adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione.
- 4.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente:
- (a) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo Paragrafo 11.4; e
 - (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, mette a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi del successivo Paragrafo 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



- 5.1 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza di un organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del consiglio di amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o diversa pattuizione, spettino alla loro rispettiva competenza. È sempre riservata al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 5.2 Il consiglio di amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere viene allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 5.3 Il Comitato rilascia, in tempo utile per l'assunzione delle opportune deliberazioni inerenti all'Operazione ovvero per l'esecuzione della stessa (laddove l'Operazione non rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione), il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o ad eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare o ad eseguire l'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione stessa.
- 5.4 Al fine di consentire al Comitato di rilasciare un parere motivato in materia, la Funzione Responsabile, con il supporto del Presidio OPC, sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso tutte le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 5.5 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato dovrà verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate.
- 5.6 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione (i) gli Amministratori Coinvolti nelle Operazioni si astengono dalla votazione sulla stessa; e (ii) i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il consiglio di amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale mancata condivisione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob Parti Correlate.
- 5.7 La disciplina di cui al presente Paragrafo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza o debbano essere autorizzate dall'assemblea dei soci. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del successivo paragrafo 11.2, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a



disposizione del pubblico una nuova versione del documento nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del Regolamento Consob Parti Correlate.

- 5.8 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato o dei Presidi Equivalenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati presenti in assemblea, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto, esprima voto contrario all'Operazione.

6. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Comitato è composto da tre Amministratori Non Correlati e non esecutivi, tutti Amministratori Indipendenti.
- 6.2 Il Comitato si riunisce su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione o di un Amministratore Delegato.
- 6.3 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.4 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione a maggioranza da parte dei membri del Comitato.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale composto da tre Amministratori Non Correlati e non esecutivi, che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti, ai sensi della presente Procedura devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato, purché siano entrambi Amministratori Indipendenti;
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal collegio sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate.

8. ELENCO PARTI CORRELATE

- 8.1 Il Presidio OPC, tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali o consulenti esterni, predispone, tiene aggiornato (su base almeno trimestrale) e mette a



disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali delle società controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate, l'Elenco Parti Correlate alla Società.

- 8.2 Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, il Presidio OPC, anche se del caso con il supporto di consulenti esterni, invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle eventuali società che esercitano il controllo sulla stessa, con cadenza annuale, il questionario riportato nell'Allegato 2 alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidio OPC, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute nel corso dell'anno.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE

- 9.1 Qualora la Società effettui Operazioni per il tramite di società controllate, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.
- 9.2 In particolare, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal soggetto/organo competente della società controllata, previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente Paragrafo 5, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 10.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente Paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera supera una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.5 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo



previsto nel successivo Paragrafo 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

La Funzione Responsabile della Società, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle Operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente Paragrafo 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e/o per le controllate.

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

11.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.

11.2.2 Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate.

11.3 Informativa contabile periodica

In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale la Società fornisce informazioni relativamente a:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR e della procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società

Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della



predetta procedura, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 3 al Regolamento Consob Parti Correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del precedente Paragrafo 11.2;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile, ovvero dell'articolo 153 del TUF.

13. MODIFICHE

Eventuali modifiche, che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile alla Società, saranno approvate dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento Consob Parti Correlate, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

14. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

- 14.1 Il Presidio OPC, anche se del caso con il supporto di consulenti esterni, trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, nonché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF, al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma.
- 14.2 La Procedura è altresì trasmessa, sempre a cura del Presidio OPC, anche se del caso con il supporto di consulenti esterni, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle società controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.
- 14.3 La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.